



## VERBALE N. 1 DELL'ADUNANZA DEL 9 GENNAIO 2014

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

### **Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica che è necessario anticipare l'adunanza di giovedì 1° maggio 2014 (Festa Nazionale dei Lavoratori) alla giornata di martedì 29 Aprile 2014.

Il Consiglio approva.

### **Integrazione numero Consiglieri a seguito delle dimissioni del Consigliere Cerè**

– Il Presidente riferisce che è pervenuta, in data 8 gennaio 2014, l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale il medesimo chiede, ai sensi degli artt. 28 comma 6 e 65 della nuova Legge Professionale n. 247/2012 già in vigore dal 2 febbraio 2012, di deliberare in merito all'integrazione del quorum previsto per il funzionamento del Consiglio, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere, Avv. Donatella Cerè.

In primo luogo precisa come abbia ritenuto opportuno predisporre già per iscritto, data la delicatezza del tema posto all'ordine del giorno, una bozza di delibera al solo scopo di permettere a tutti i Consiglieri di intervenire sull'argomento con cognizione di causa. Ovviamente, la stessa sarà modificata ed adeguata in virtù delle osservazioni di tutti i Consiglieri e messa ai voti per la sua approvazione, senza volere in alcun modo condizionare la discussione.

Il Presidente, pertanto, proprio in relazione alla necessità di integrare il *plenum* del Collegio a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Tesoriere Cerè all'adunanza del 19 dicembre 2013 ed accettate dal Consiglio, nonché alla citata istanza dell'Avv. (omissis), rappresenta ed illustra quanto segue.

In concreto sono possibili nella situazione che si è venuta a determinare le seguenti opzioni:

- procedere ad elezioni suppletive (secondo la “vecchia” legge professionale ex art. 15 co. 3 D. Lgs. 382/1944) ovvero
- consentire il subentro del primo dei non eletti (come impone la “nuova” legge professionale oramai entrata in vigore il 2.2.2012 ex artt. 28 co. 10 e 65 co. 4 L. 247/2012).

Il Presidente rileva che la seconda opzione ermeneutica si pone in senso conforme a quanto già indicato dal Ministero (vigilante ex art. 23 co. 3 L. 247/2012) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti in fattispecie analoga nell'aprile 2013 e favorevolmente valutato (sia pure in sede cautelare) dal TAR capitolino con l'ordinanza n. 3307/2013 depositata in data 28.8.2013 nel giudizio RG 6121/2013, alla luce delle seguenti considerazioni.

L'art. 28 L. 247/2012 ha previsto infatti che *“In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento”*.



All'art. 1 co. 3 e 28 co. 2 punto 4) L. 247/2012 è stato previsto che *“Il Regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto nel presente comma”*.

L'art. 65 L. 247/2012 ha previsto, infine, che *“... fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, si applicano, se necessario ed in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non espressamente richiamate”*.

Dunque, secondo la nuova legge di riforma, la “vecchia” disciplina si applica ancora col triplice limite: a) solo se necessario, b) in quanto (le “vecchie” disposizioni siano) compatibili, c) in quanto (le “vecchie” disposizioni siano) non abrogate.

Nella fattispecie nessuna disposizione vigente vieta o subordina l'applicazione dell'art. 28. co. 6 L. 247/2012, recante la procedura del subingresso diretto del primo dei non eletti in caso di dimissione del Consigliere, alla preventiva adozione del regolamento attuativo elettorale che si limiterà a disciplinare, nei tratti esecutivi e particolari, le sole modalità di formazione delle c.d. liste elettorali e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto tra i generi (riparto tra i generi -questo sì- che sarà operativo solo a seguito dell'emanando regolamento ministeriale e, dunque, soltanto a partire dalle prossime elezioni per il rinnovo dei Consigli dell'Ordine di gennaio 2015).

Del resto, nella disciplina transitoria dettata all'art. 65 L. 247/2012 è stato chiarito che, sino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legge di riforma, possono (e non devono) essere applicate, soltanto se ritenuto necessario e se compatibili con la nuova normativa (quindi del tutto eccezionalmente), le disposizioni non abrogate espressamente e, dunque, in via del tutto residuale.

Ebbene, nel caso di specie, sono assenti tutti i presupposti per ritenere non immediatamente applicabile la disciplina di cui all'art. 28 co. 6 L. 247/2012, sia poiché la nuova normativa è entrata in vigore già da quasi un anno, e più precisamente dal 2.2.2013, sia in ragione del principio generale secondo il quale per i procedimenti amministrativi in corso si applica immediatamente lo *jus superveniens*, salvo le specifiche eccezioni testualmente previste; infatti, la norma transitoria fa espresso riferimento alla possibile applicabilità di disposizioni non abrogate e compatibili con la nuova normativa, laddove è evidente che il chiaro tenore letterale dell'art. 28 co. 6 L. 247/2012, nel prevedere il subingresso diretto del primo dei non eletti, si pone in radicale antitesi rispetto al criterio dell'elezione suppletiva prevista dal “vecchio” D. Lgs. 382/1944 e, quindi, determina l'abrogazione implicita della “vecchia” disposizione normativa o, quanto meno, introduce l'incompatibilità della stessa rispetto alla nuova.

L'eventuale e oggettiva inapplicabilità anche alle sostituzioni di Consiglieri dimissionari di parte delle nuove disposizioni normative, quale ad esempio quella che ha imposto che 1/3 dei consiglieri eletti debba essere del genere meno rappresentato, non significa che anche tutte le altre disposizioni “elettorali” dettate dal legislatore del 2012 siano inapplicabili, salvo che ciò non sia stato espressamente previsto.

La *ratio* della norma transitoria, lungi dall'aver lo scopo di differire l'entrata in vigore della riforma al completamento della disciplina regolamentare e di dettaglio, è quella di evitare i c.d. “vuoti normativi” che potrebbero formarsi all'atto del passaggio da due disposizioni normative eterogenee, supponendo alla possibile carenza di disciplina che una determinata e concreta fattispecie potrebbe risentire a seguito del passaggio dall'una all'altra normativa. Quindi, quello reso possibile dalla norma



transitoria di cui all'art. 65 L. 247/2012 è solo un intervento suppletorio, teso a garantire la funzionalità e la salvaguardia del sistema.

Pertanto, è evidente che nessuna evidenza normativa o esigenza attuale rende ancora oggi cogente il vetusto e antieconomico sistema dell'elezione suppletiva al posto del subingresso in Consiglio del primo dei non eletti, considerato sia il chiaro tenore letterale e sia l'autoesecutività ed autosufficienza della disposizione normativa che introduce nell'ordinamento forense un principio generale già noto per tutte le vicende elettorali (cfr. art. 45 TU enti locali) e conforme ai principi generali di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa (art. 1 co. 1 L. 241/90 s.m.i.).

Peraltro, a parte i costi rilevanti che dovrebbero essere affrontati per le elezioni suppletive a doppio turno, scegliere l'applicazione del "vecchio" sistema determinerebbe in concreto l'impossibilità di eleggere il nuovo Consigliere, tenuto conto del *quorum* di votanti da raggiungere necessariamente in relazione al numero degli iscritti all'albo degli Avvocati di Roma, con la conseguenza che il Consiglio sarebbe "condannato" a rimanere composto fino alle prossime elezioni del gennaio 2015 da 14 Consiglieri, anziché dai 15 ancora previsti dalla legge (cfr. art. 65 co. 2 L. 247/2012).

Il Consigliere Condello deposita: 1.copia estratto del verbale dell'Ordine di Lecce, 2.copia comunicazione del 4 giugno 2013 del Ministero della Giustizia; 3.delibera Consiglio dell'Ordine di Rieti; 4.comunicazione del Consiglio Nazionale Forense del Ministero del 6 maggio 2013, 5.delibera risultati elettorali elezioni Consiglio dell'Ordine.

Il Consigliere Condello rileva che da detta documentazione si evidenziano le ragioni che impediscono l'applicazione dell'istituto del "subentro" previsto dalla Legge n. 247/2012 in sostituzione dell'istituto delle "elezioni suppletive" previste dalla precedente legge professionale.

L'art. 1, c. 3 L. n. 247/2012, difatti, dispone che *"All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 17, c. 2, della Legge 23 agosto 1988 n. 400, entro due anni dalla data delle sua entrata in vigore"*.

Aggiunge l'art. 65, c. 1 che *"Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate"*.

Il legislatore della riforma ha rinviato l'entrata in vigore di tutte le norme per le quali occorre adottare decreti legislativi governativi, nonché decreti ministeriali (del Ministero della Giustizia) ed ha inteso dare immediata applicabilità a determinate disposizioni, l'ha affermato espressamente (cfr art. 65, c. 4, in materia di incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di Delegato alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, disciplinata dall'art. 28, c. 10). Invece, per le elezioni dei Consigli dell'Ordine, espressamente l'art. 25, c. 2 dispone *"Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dall'articolo 1."* E lo stesso art. 28, c. 2, prevede che i componenti del Consiglio siano eletti dagli iscritti con voto segreto *"in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, e con le modalità nello stesso stabilite"*.

Ne consegue che anche il meccanismo del "subentro" del primo dei non eletti al posto dell'eletto deceduto, dimesso o decaduto non può non rimanere inciso dalla nuova filosofia del sistema elettorale scelto con la L. n. 247/2012 e da dettagliare con il regolamento ministeriale.

Tale interpretazione rappresenta una delle possibili soluzioni ed è stata del resto prospettata anche nella nota del Consiglio dell'Ordine di Rieti, *"... secondo cui, stante la sostanziale continuità"*



*soggettiva tra i vecchi consigli circondariali e i consigli dell'ordine di cui all'articolo 28 l. 234 del 2012, si renda invece immediatamente applicabile per il principio tempus regit actum, in considerazione del principio di economicità e di conservazione degli effetti, l'art. 28 comma 6 della l. 247/2012, che peraltro è norma già entrata in vigore, **con la conseguenza che alla sostituzione del consigliere dimissionario si deve procedere con il subentro del primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi**" (doc. 3).*

La proposta del Presidente di applicare l'istituto del "subentro", pertanto, alla luce di quanto precisato, è in palese contrasto con la Legge 247/12 e con le determinazioni del Consiglio Nazionale Forense (doc 4), unico Ente giurisdizionale legittimato in materia. Al Consiglio Nazionale Forense inoltre la nuova normativa all'art. 35 comma 1 lettera F ha conferito "L'attività di coordinamento e di indirizzo dei consiglio dell'Ordine circondariale.

Il Consigliere Condello evidenzia, inoltre, che in virtù di una precedente delibera del Consiglio dell'Ordine di Roma ove prevista la convocazione dell'assemblea a mezzo PEC non si ipotizzano i costi cui fa riferimento il Presidente.

Il Consigliere Condello chiede, pertanto, al Consiglio di deliberare le "elezioni suppletive" ai sensi della legge vigente per la sostituzione del Consigliere dimissionario.

Il Consigliere Condello chiede di procedersi prima con il voto sul problema del subentro e/o elezioni suppletive e poi votare sul problema relativo alla individuazione del primo dei non eletti.

Il Consigliere Condello prende atto che, qualora la maggioranza deliberasse per l'applicazione dell'istituto del "subentro" e con riferimento all'individuazione del primo dei non eletti evidenzia al Consiglio, con riferimento al doc. n. 5 depositato, che il primo dei non eletti, "per il mantenimento dell'equilibrio di genere" è l'Avv. (omissis) ai sensi dell'art. 28/6.

Il Consigliere Condello richiama inoltre le delibere dell'Ordine di Lecce ove è chiaramente precisato: "Visto l'art. 28/6 della L. 247/2012, ritenuto che detta norma sia già entrata in vigore, con la conseguenza che alla sostituzione del Consigliere dimissionario si deve procedere con il subentro del primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi; rilevato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce è in perfetto equilibrio tra i generi, avendo nel suo interno un terzo di componenti donne; constatato che dall'esame del verbale della tornata elettorale dell'anno 2012 risulta che il primo dei non eletti è l'Avv. (omissis)."

Tutto ciò è ribadito nella delibera di Rieti ove è precisato che "principio di economicità e di conservazione degli effetti, l'art. 28 comma 6 della L. 247/2012 che per altro è norma già entrata in vigore, con la conseguenza che alla sostituzione consigliere dimissionario si deve procedere con il subentro del primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi".

L'Ordine di Rieti ha rispettato detto principio nella composizione del Consiglio.

Detto concetto, infine, è stato ripreso dal Ministero della Giustizia con la comunicazione del 4 giugno 2013 depositata.

Il Consigliere Condello pertanto ritiene essere subentrante l'Avv. (omissis) per il rispetto dell'equilibrio di genere previsto dalla legge e che una delibera differente comporta una violazione del comma 1 lettera b della Legge 247/2012 con possibili conseguenze negative nei confronti del Consiglio.

Il Consigliere Condello chiede al Presidente di precisare i motivi di urgenza per rendere immediatamente esecutiva la delibera.



Il Consigliere Conte, visto il punto 1) dell'ordine del giorno odierno, prende atto –in questo momento- con vivo stupore, di una articolata comunicazione del Presidente Vaglio –non inviata in precedenza ai Consiglieri (o almeno ad Esso Consigliere Conte)- afferente ad una “istanza” dell’Avv. (omissis) il quale “chiederebbe” di subentrare al Consigliere Cerè dimissionaria.

Al di là della circostanza “imbarazzante” che neppure tale “istanza” sia stata fornita in copia preventiva –doverosamente- ai Consiglieri; la cosa che “balza agli occhi”, in modo intollerabile ed in tutta la sua proditorietà, è che in calce a siffatta comunicazione del Presidente Vaglio si rinviene scritta una delibera che “autorizza” tale subentro senza che venga svolta discussione, valutazione, confronto alcuno. Non è la prima volta che si ritrova una delibera già confezionata EX ANTE, ma in una fattispecie di questa portata, si trova del tutto inaccettabile che si presenti una delibera già scritta nel merito.

Il Consigliere Conte rileva che è, allo stato attuale, precluso il ricorso, per l’integrazione del Consiglio a seguito delle dimissioni della Consigliera Cerè, alla disciplina del “subentro” del “primo dei non eletti” contemplata dall’art. 28, comma 6 della Legge n. 247/2012.

Si tratta, infatti, di disposizione non ancora suscettibile di applicazione concreta, non essendo stato adottato il prescritto Regolamento attuativo del sistema elettorale complessivamente innovato dalla riforma dell’ordinamento professionale; l’art. 65, comma 1 della stessa Legge n. 247/2012, del resto, condiziona l’effettività dell’art. 28 all’emanazione del detto Regolamento e non a caso il Legislatore ha, coerentemente con l’organicità della riforma dei Consigli e del loro procedimento elettorale, disposto la proroga degli stessi fino al 31 dicembre 2014.

In tale direzione si è già espresso il CNF con il parere della Commissione Consultiva 22 maggio 2013 n. 57, rispondendo ai quesiti dei COA di Forlì-Cesena, Piacenza e Santa Maria Capua Vetere.

Deve, quindi, radicalmente escludersi che l’integrazione del COA possa realizzarsi con il subentro, occorrendo –come pure prescritto dall’art. 65, comma 1 della Legge 247– fare ricorso alle elezioni suppletive.

D’altro canto, ogni diversa ed erronea interpretazione non consente, comunque, di isolare opportunisticamente la disposizione interessata dal coacervo sistematico, posto che –se per un assurdo giuridico si dovesse ritenere di anticipare l’effettività della fattispecie in questione– la stessa non potrebbe, in ogni caso, essere “isolata” dall’obbligo di assicurare la rappresentanza di genere sancita dall’art. 28, comma 2 e ribadita dal suo successivo comma 6, proprio in relazione al “subentro”; stessa considerazione dovrebbe, altresì, ragionevolmente valere con riferimento al limite di eleggibilità (due mandati consecutivi) pure prescritto dall’art. 28.

Datosi evidentemente atto che la composizione del Consiglio non assicura, allo stato, il rispetto del criterio di equilibrio tra i generi, ove la maggioranza del Consiglio dovesse orientarsi a dare illegittima ed intempestiva applicazione della regola del “subentro”, non potrebbe prescindere dal rispetto di tale criterio, oltretutto di rilievo costituzionale, a beneficio della candidata risultata prima tra le non elette appartenenti al genere meno rappresentato.

Il Consigliere Conte, in conclusione, intende richiamare l’attenzione dei Consiglieri sulla delicatezza della questione, implicante profili squisitamente giuridici la cui rigorosa applicazione non può essere contaminata da incompatibili ragioni di mero opportunismo “politico”.

E’ fin troppo evidente che la illegittimità della composizione del Consiglio si rifletterebbe gravemente e con effetti ineludibili sul regolare funzionamento dell’organo collegiale e sulla stessa validità delle attività eventualmente espletate dal Consigliere interessato, con la prospettiva di una sequela di nullità sostanziali e procedurali.



Non senza, infine, considerare la lesione del diritto di elettorato passivo che ogni iscritto subirebbe, senz'altro legittimando impugnazioni che nuocerebbero all'immagine ed alla stabilità del Consiglio.

Il Consigliere Conte pertanto chiede formalmente che venga richiesto un parere "vincolante" al CNF sull'argomento, riservando ad esso ogni decisione.

Il Consigliere Conte chiede di avere immediatamente copia della comunicazione del Presidente Vaglio, comprensiva dell'istanza dell'Avv. (omissis), mai inviata in precedenza ad esso Consigliere Conte e visionata dal medesimo, solo oggi, all'inizio dell'adunanza.

Il Consigliere Bolognesi, esaminata la nota/parere del Ministero della Giustizia del 4 giugno 2013, oggi sottoposta all'esame del Consiglio, ritiene che in essa si ribadisca l'autonomia della scelta del Consiglio dell'Ordine e che nulla osta all'immediato potenziamento degli effetti delle elezioni già svolte e dunque al subingresso dell'Avv. (omissis), che sarebbe coerente con la disciplina transitoria che ha disposto, peraltro, con riferimento alle elezioni svoltesi prima dell'entrata in vigore della nuova Legge Professionale, la prorogatio della durata della consiliatura rispetto ai Consiglieri immediatamente eletti. Esprime, pertanto, in base a tali argomenti "ministeriali" la sua posizione favorevole alla delibera che consenta l'ingresso immediato in Consiglio dell'Avv. (omissis).

Il Consigliere Stoppani, visto il noto ricorso dell'Avv. (omissis), ritiene opportuno astenersi da qualunque decisione lo riguardi. Chiede, comunque, di avere tutti i documenti citati nella discussione odierna, per poter valutare con cognizione di causa la vicenda, ritenendo sia opportuno e doveroso che vengano forniti a tutti i Consiglieri.

Il Consigliere Stoppani volendo fornire comunque un contributo, prega i Consiglieri di ricordarsi del principio nella Legge Forense di tutela del genere.

Il Consigliere Tesoriere Galletti si complimenta col Presidente Vaglio per la completezza dell'approfondimento compiuto col suo intervento e rileva che, in fattispecie analoga relativa al subentro del primo dei non eletti per integrare il COA di Rieti, il TAR capitolino si è già espresso, sia pure in via cautelare, a favore della soluzione proposta dal Presidente Vaglio.

Allo stato, dunque, sia il tenore letterale della disposizione, sia i pareri del Ministero vigilante (compreso quello esibito dal Consigliere Condello), non soltanto rendono possibile, ma addirittura impongono la soluzione di consentire il subentro.

Peraltro, agli argomenti in questione, si aggiungono anche le ragioni dettate dal buon senso e dai generali principi di economicità e efficacia dell'azione amministrativa.

Circa il preteso rispetto della rappresentanza di genere, invece, il Consigliere Tesoriere Galletti, rileva che sul punto la nuova disciplina non è ancora operativa, mancando la disciplina regolamentare di dettaglio e non essendo prevista dalla vecchia legge di riforma professionale una siffatta rappresentanza.

Dunque, il Consigliere Tesoriere Galletti propone di consentire il subingresso del primo dei non eletti alle scorse elezioni per il rinnovo del Consiglio nella persona del Prof. Avv. (omissis) in senso conforme all'istanza da questi formulata e per le ragioni, tutte condivisibili, indicate dal Presidente Vaglio.

Il Consigliere Cassiani apprezza la chiarezza con la quale il Presidente ha delineato i termini del problema al punto 1) dell'odierno ordine del giorno. Dichiaro di essere favorevole alla soluzione che prevede il subentro del primo dei non eletti. E ciò per una serie di motivi che così possono essere sintetizzati:



- il nuovo Ordinamento professionale all'art. 28 prevede il subentro, mentre considera il ricorso alle elezioni soltanto in casi eccezionali;
- il Ministero "vigilante" riconosce l'autonomia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense riguarderà le modalità delle prossime elezioni in tema di rappresentanza di genere ma, non certo, la fattispecie oggi sottoposta all'esame del Consiglio;
- bisogna difendere l'autonomia del Consiglio volta ad ottenere l'immediata integrazione della sua composizione;
- oltretutto, vi sono ragioni di economia che militano a favore della soluzione sopra prospettata. Vi è anche un problema di "economicità" a favore della soluzione "subentro": indire nuove elezioni comporterebbe, infatti, un considerevole disagio e spese sproporzionate al fine da raggiungere.

Il Consigliere Cassiani conclude rivolgendo il più sentito ringraziamento al Consigliere Cerè per l'attività svolta e, nello stesso tempo, l'augurio di buon lavoro al subentrante Consigliere (omissis).

Il Consigliere Segretario, si associa alle dichiarazioni del Presidente Vaglio, del Consigliere Tesoriere Galletti e del Consigliere Cassiani, rileva che l'unico precedente giurisprudenziale è l'ordinanza emessa in un caso analogo dal TAR Lazio, che ha rigettato la richiesta di sospensiva proposta da due Colleghi iscritti all'Ordine degli Avvocati di Rieti nei confronti del primo dei non eletti, subentrato per delibera di tale Consiglio. Pertanto, l'Ordine di Roma si sta adeguando ad una pronuncia del TAR del Lazio emessa in sede cautelare.

Le ipotesi prospettate dal Consigliere Condello e dal Consigliere Conte in ordine alle delibere degli Ordini di Bari e di Lecce appaiono superate dalla successiva ordinanza del TAR del Lazio.

Il Consigliere Segretario si dichiara contrario alla richiesta di un parere vincolante del C.N.F. in merito al subentro del primo dei non eletti o delle elezioni suppletive, essendo l'Ordine di Roma una Istituzione autonoma, indipendente e responsabile e, per ciò stesso, unica a dover decidere sull'ipotesi in esame.

Il Consigliere Segretario si dichiara favorevole al subentro del primo dei non eletti alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di Roma per il biennio 2012/2014 in sostituzione del Consigliere Cerè, dimissionaria dall'incarico.

Il Consigliere Mazzoni, rilevata l'incertezza normativa ed interpretativa determinata dal susseguirsi di norme e dalla mancanza di un chiaro Regolamento, ritiene che l'orientamento del Consiglio debba tendere all'immediata integrità del plenum, quale piena espressione della volontà dell'Avvocatura romana. In relazione alla problematica relativa alla rappresentanza di genere ed in considerazione che le scorse elezioni si sono svolte per un Consiglio dell'Ordine composto da 15 membri, mentre alle prossime –dopo l'approvazione da parte del Ministero del relativo Regolamento– ne dovranno essere eletti 25, ritiene, nel pieno rispetto della volontà espressa dagli Avvocati romani nel corso delle ultime elezioni, di doversi privilegiare il criterio del maggior consenso ottenuto tra i vari candidati.

Il Presidente, chiuso il dibattito e dopo avere ringraziato tutti i Consiglieri, in particolare quelli intervenuti, per l'attenzione e gli interventi di approfondimento sul tema, mette ai voti in primo luogo la proposta del Consigliere Conte di richiedere un "parere vincolante" al Consiglio Nazionale Forense; poi, in caso di esito negativo, si voterà sull'ipotesi di indire le elezioni suppletive; infine, in caso di esito negativo, si voterà sulla applicabilità o meno nella fattispecie della rappresentanza di genere e, dunque, sull'eventuale subentro del primo dei non eletti.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, a maggioranza:



- sulla proposta del Consigliere Conte di formulare la richiesta di un parere vincolante al Consiglio Nazionale Forense, delibera di non richiedere alcun parere al Consiglio Nazionale Forense in merito alla possibilità di consentire il subentro del primo dei non eletti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in sostituzione del Consigliere Cerè dimissionaria, ritenendo esaustivo l'approfondimento istruttorio già compiuto ed in considerazione degli indirizzi ministeriali e giurisprudenziali;

- delibera inoltre di non indire le elezioni suppletive per le condivisibili ragioni meglio indicate negli interventi del Presidente Vaglio, del Consigliere Segretario Di Tosto, del Consigliere Tesoriere Galletti e dei Consiglieri Cassiani e Mazzoni;

- delibera di non applicare la normativa sulla quota di genere, perché ritiene la stessa subordinata all'emanazione del relativo Regolamento da parte del Ministero della Giustizia.

Il Consiglio, dunque concordando con l'interpretazione suggerita dal Presidente Vaglio (e ribadita nei conformi interventi del Consigliere Segretario Di Tosto, del Consigliere Tesoriere Galletti e dei Consiglieri Cassiani e Mazzoni), in quanto conforme alla lettera e alla ratio della disciplina dettata dalla legge di riforma professionale, nonché ai principi generali di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, delibera che la composizione del Collegio sia immediatamente integrata con il subentro dell'Avv. Antonio Caiafa in sostituzione della dimissionaria Avv. Donatella Cerè.

La presente delibera è immediatamente esecutiva per consentire al Collegio di operare nella pienezza delle sue funzioni e del numero dei componenti fissato ex lege, anche alla luce dei prossimi importanti impegni (Cerimonia di sabato per i 25 anni di Avvocatura, partecipazione dei Consiglieri alla prossima Conferenza di Napoli, dove saranno assunte decisioni di rilievo assoluto per il futuro dell'Avvocatura, necessità di non aggravare ancora il carico di lavoro dei Consiglieri in tema di disciplina e opinamenti), considerata l'urgenza di reintegrare il plenum del Collegio, anche in previsione del punto 2) all'ordine del giorno dell'odierna adunanza relativo alla necessaria immediata redistribuzione delle deleghe per il funzionamento dei Dipartimenti, delle Strutture e dei Progetti consiliari dopo le dimissioni del precedente Consigliere Tesoriere.

Pertanto, subito dopo l'adozione della presente delibera, viene consentito l'accesso nell'adunanza del Consigliere, Avv. Antonio Caiafa.

### **Giuramento avvocati**

- Sono presenti gli Avvocati: Abogado Daniela Baldi, Avvocato Lorenzo Bianchi, Avvocato Cinzia Bonavita, Avvocato Rosa Bressi, Abogado Fabrizio Ceccarelli, Advocat Daniele Collalti, Avvocato Michele Corbosiero, Abogado Rita D'Andrea, Advocat Andrea Fava, Avvocato Lorenza Filippone, Avvocato Raffaele Antonio G. Guariniello, Avvocato Fabrizia Lalli, Abogado Virginia Mancini, Avvocato Marzia Manente, Avvocato Fabrizio Marchetti, Advocat Maria Cristina Morganti, Abogado Gianfranco Principe, Advocat Andrea Romano, Avvocato Federico Rubino, Avvocato Anna Cristina Salzano, Avvocato Elena Sartini, Avvocato Mariano Scocco, Abogado Luca Troiano, Avvocato Flavia Volpi, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".





### **Riassetto delle deleghe per Progetti di Settore, Strutture consiliari e Dipartimenti**

– Il Presidente comunica che, a seguito delle dimissioni del Consigliere Cerè e della sua sostituzione con il Consigliere Caiafa, si è reso necessario sostituire il Coordinatore per alcuni Progetti di Settore, Strutture e Dipartimenti, e più precisamente il Presidente ha così assegnato le relative deleghe:

#### **Dipartimenti:**

Disciplina, Massimario: Consiglieri Scialla e Santini;

Centro Studi, Formazione e crediti formativi: Consigliere Tesoriere e Consigliere Bruni.

#### **Strutture:**

Deontologia, Pareri in Deontologia, Massimario: Consiglieri Minghelli e Caiafa;

Consulta permanente dell'Avvocatura: Presidente, Consigliere Segretario, Consigliere Tesoriere, Consiglieri Bolognesi e Nicodemi;

Consulta dei Praticanti Avvocati: Presidente, Consigliere Segretario, Consigliere Tesoriere, Consiglieri Minghelli e Scialla;

Consulta delle Associazioni: Presidente, Consigliere Segretario, Consigliere Tesoriere, Consiglieri Caiafa e Santini;

Consulta Avvocatura pubblica: Presidente, Consigliere Segretario, Consigliere Tesoriere, Consiglieri Mazzoni e Bruni;

#### **Progetti di Settore:**

Camera arbitrale: Presidente, Consigliere Segretario, Consigliere Tesoriere e Consigliere Cassiani;

Diritto Civile: Consiglieri Bolognesi e Caiafa;

Legislazione Comunitaria e Internazionale: Consigliere Caiafa;

Convenzioni esterne, sponsorizzazioni, Fondo sostenitori dell'Avvocatura: Consigliere Segretario, Consigliere Tesoriere e Consigliere Nicodemi;

Pari Opportunità: Consigliere Santini;

Crisi da sovraindebitamento: Presidente e Consigliere Caiafa.

Il Consigliere Stoppani ritiene di aver provveduto, per quanto di sua competenza, allo svolgimento della funzione e che, trattandosi dell'unico Componente di genere femminile, sia una palese violazione del principio che la Commissione stessa dovrebbe tutelare la sua esclusione dalla Coordinamento del Progetto stesso.

Il Consigliere Condello, prende atto delle comunicazioni del Presidente, rileva che ai sensi della Legge Professionale oggi applicata, anche in considerazione della delibera odierna del Consiglio sul subentro del primo dei non eletti, deve essere certamente anche applicato l'art. 29 ove sono previsti i compiti e le prerogative del Consiglio, compiti e prerogative già previste dalla precedente Legge Professionale e che nessun potere è attribuito al Presidente.

Il Consigliere Condello chiede al Presidente di comunicare al Consiglio, in virtù di quale norma ha assunto le deliberazioni fatte poiché, ai sensi dell'art. 32 Legge 247/2012, norma certamente applicabile, le attività consiliari devono essere svolte mediante "commissione di lavoro" e che per la deontologia le Commissioni devono essere costituite da soli Consiglieri.

Il Consiglio approva.

### **Comunicazioni del Presidente**



– Il Presidente comunica di aver partecipato, unitamente al Consigliere Segretario e al Consigliere Minghelli, allo Spettacolo di Natale degli Ufficiali Giudiziari "Bar West", che si è tenuto in data 22 dicembre 2013 presso il Teatro Palladium alla Garbatella.

L'evento, organizzato da "Rinnovamento", Associazione Culturale degli Ufficiali Giudiziari di cui è Presidente il Dott. Federico Ferraro, con la regia e i testi di Gianni Bontempi, si è svolto in favore della Parent Project Onlus, organizzazione di cui è Presidente il Dott. Filippo Buccella che si occupa del sostegno ai malati di distrofia di Duchenne, la più frequente e la meglio conosciuta tra le distrofie muscolari dell'infanzia. Prima dell'evento, anche il Consiglio dell'Ordine, nella persona del Presidente, è stato ringraziato con l'omaggio di una targa ricordo per il patrocinio ed il contributo economico concesso.

La somma incassata, pari a circa 26.000,00 euro ha confermato il grande successo di questo evento di solidarietà, che segue di pochi giorni quello organizzato dal Consiglio dell'Ordine, ed è alla sua 14° edizione con un importo di quasi 250.000,00 euro complessivi devoluti in beneficenza. Sul palco, in una grande cornice di pubblico, si è visto uno spettacolo con bellissime scenografie e interessanti coreografie con la partecipazione di un corpo di ballo, un coro di bambini e un gruppo di attori e cantanti di ottima levatura. Alla fine è stato trasmesso un filmato di grande intensità che ha ricordato ai presenti l'importanza del lavoro svolto in questi anni dalla Onlus, ripagato dai sorrisi dei bambini aiutati.

Il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Minghelli si dichiarano orgogliosi del contributo che il Consiglio ha dato alla splendida iniziativa di solidarietà.

Il Consiglio ringrazia l'Associazione "Rinnovamento" per la targa ricevuta, che sarà conservata tra i più preziosi ricordi.

- Il Presidente ed il Consigliere Nicodemi comunicano che è stata predisposta la scrittura privata con la proprietà di Via Attilio Regolo n. 12/D, per proseguire nel rapporto di locazione esistente, di seguito allegata. Chiedono che il Consiglio, viste le determinazioni precedenti, autorizzi il Presidente a sottoscriverla.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio delibera di sottoscrivere la scrittura privata di cui sopra, con le modifiche apportate.

– Il Presidente ed il Consigliere Tesoriere comunicano che in data 23 dicembre 2013 è stato notificato dal (omissis) ricorso giurisdizionale depositato al Tribunale Amministrativo per il Lazio nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, dell'Ordine degli Avvocati di Roma, del Ministero della Giustizia, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonchè personalmente nei confronti dell'Avv. (omissis), per l'annullamento: del provvedimento del Consiglio del (omissis) con la quale è stata deliberata la costituzione della ONLUS dell'Ordine degli Avvocati di Roma e delle eventuali delibere adottate in occasione della convocazione del 28 novembre 2013.

Il Consigliere Condello si astiene.

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio per resistere alle infondate pretese e nomina difensore l'Avv. (omissis) con studio a (omissis), delegando il Presidente a conferire le relative procure. Tenuto conto che il termine per la registrazione della scrittura privata è il (omissis), dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.



– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Rosario Tarantola, pervenuta in data 18 dicembre 2013, con la quale comunica, nella sua qualità di coordinatore di un numeroso gruppo teatrale di avvocati che in passato ha rappresentato importanti spettacoli in varie città italiane, di aver ricevuto l’invito dall’Assessorato alla Cultura della Regione Toscana di Firenze a rappresentare l’opera teatrale “Dreyfus” il prossimo 25 gennaio presso il Ridotto del Teatro della Pergola di Firenze nell’ambito delle celebrazioni della Shoah.

Per tale evento chiede al Consiglio il patrocinio morale nonchè l’autorizzazione a portare i saluti dell’Ordine alle istituzioni locali. Chiede, inoltre, di segnalare all’Ordine degli Avvocati di Firenze lo svolgimento dell’opera culturale particolarmente significativa per la città di Firenze al fine di una numerosa partecipazione di Colleghi fiorentini.

Il Consiglio concede il patrocinio.

– Il Presidente, con riferimento alla delibera del 5 dicembre 2013 con la quale invitava tutti i Consiglieri ad esaminare e far pervenire osservazioni e/o proposte entro il 20 dicembre 2013 al testo della bozza del Codice Deontologico Forense inviato dal Consiglio Nazionale Forense, il cui termine di presentazione degli eventuali emendamenti scade domani 10 gennaio 2014, rileva come il solo Consigliere Scialla abbia inviato le seguenti considerazioni: “Caro Presidente, ho letto con attenzione il testo del Codice Deontologico e non mi dispiace affatto ma oltre ad un commento che potremmo fare e che nasce dall’ovvia considerazione che questo Codice sancisce l’avvicinamento pressoché definitivo tra il procedimento disciplinare ed il processo penale (vedi tipizzazione delle sanzioni) non ho pensato a fare degli emendamenti come richiede il Consiglio Nazionale Forense. Al riguardo, peraltro, faccio una brevissima considerazione. Ha senso inviare emendamenti su una materia così delicata ed opinabile? Ormai il nuovo Codice Deontologico sembra il Codice Penale e se ci rifletti bene quello che appare come un maggior potere discrezionale nell’irrogazione della sanzione (edittale, aggravata ed attenuata) in realtà nasconde la perdita di autonomia dell’illecito disciplinare che si modella sempre più su quello penale. Ed allora o si contesta tutta l’architettura -ma non dimentichiamoci che anche la nuova legge professionale enuclea un procedimento disciplinare ispirato al rito accusatorio della procedura penale- o si può cambiare poco. Perché invece non ci prendiamo un paio di mesi, ci dividiamo il lavoro facendo studiare anche le Commissioni (soprattutto quella deontologica) e non elaboriamo delle considerazioni di carattere più ampio a prescindere dallo spirare del termine del 10 gennaio e poi le inoltriamo?”.

Il Consigliere Condello evidenzia la necessità di presentare un emendamento all’art 69 della bozza del Codice Deontologico Forense trasmessa dal Consiglio Nazionale Forense.

L’emendamento dovrebbe mirare ad eliminare l’imbarazzante attività posta in essere durante le elezioni, dai candidati e dai sostenitori, i quali continuano ad inviare e-mail con sollecito al voto, sostano, durante tutta la durata delle votazioni, davanti alla porta d’ingresso del seggio distribuendo materiale pubblicitario e “baci e abbracci” agli elettori invitandoli al voto di preferenza o di lista. L’emendamento dovrebbe essere il seguente: aggiungere al punto 3) dopo sede e nelle vicinanze, “almeno a 500 metri dall’ingresso locali”, al punto 4) alla fine dopo voto “ed i candidati ed i sostenitori possono sostare solo per il tempo necessario ad esprimere il voto” e al punto 5) alla fine sostituire “avvertimento” con “censura”.

Il Presidente condivide le osservazioni del Consigliere Scialla e propone, da una parte, di non inviare proposte di emendamenti al C.N.F. e, dall’altra, di incaricare i Coordinatori della Struttura di Deontologia di suddividere i suoi Componenti in sottogruppi, integrandoli con i rappresentanti delle



Associazioni forensi romane, con il compito di redigere per ogni “Titolo” della bozza del Codice Deontologico un elaborato che evidenzia eventuali incongruenze o proposte di modifica e, al tempo stesso, diventi una sorta di vademecum per l’applicazione futura del Codice Deontologico e di indirizzo per i Colleghi, da approvarsi in Consiglio.

Il Consiglio approva.

– Il Presidente comunica al Consiglio che è venuto a mancare l’Avv. Valerio Bettoni, insigne professionista dalle altissime qualità umane e professionali e che ha costituito e continuerà a rappresentare un esempio per tutti i Colleghi.

Il Consiglio esprime il proprio cordoglio, rinnovando le proprie condoglianze alla Famiglia Bettoni colpita dalla gravissima ed improvvisa perdita.

– Il Presidente riferisce sulla nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone, pervenuta in data 3 gennaio 2014, accompagnatoria della delibera assunta nell’adunanza del 30 dicembre 2013, in merito alle determinazioni sul D.D.L. presentato nella seduta del 17 dicembre 2013 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Guardiasigilli. Tale D.D.L. reca disposizioni per l’efficienza del processo civile, la riduzione dell’arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata (collegato alla legge di stabilità 2014). La proposta normativa, che si articola in norme di delega ed in norme immediatamente precettive, ha ad oggetto misure di ordine processuale e sostanziale per il recupero dell’efficienza del processo di cognizione e di esecuzione, nonché misure finalizzate alla riforma della disciplina delle garanzie reali mobiliari, con l’obiettivo di agevolare le imprese nell’accesso al credito.

L’Ordine degli Avvocati di Frosinone, visto lo schema di Disegno di Legge delega al Governo, ha deliberato “di considerare le previsioni normative contenute nel Disegno di Legge di Delega al Governo, approvato dal Consiglio dei Ministri, inique, ingiustificate, antidemocratiche, incostituzionali, limitative delle libertà e dei diritti dei cittadini e volutamente vessatorie della categoria forense”; di condividere pienamente i contenuti dei documenti predisposti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’O.U.A. e di invitare questi ultimi ad adottare, nel più breve tempo possibile, ogni più idonea forma di protesta nei confronti del Governo, del Guardiasigilli e dell’intera classe politica, al fine di scongiurare l’approvazione del testo licenziato dal Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio aderisce alle osservazioni e contestazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone, anche in considerazione della circostanza che il suo Presidente, Avv. Davide Calabrò è anche Presidente dell’Unione Distrettuale del Lazio.

– Il Presidente riferisce sulle note del Comune di Monsummano Terme (Provincia di Pistoia) – Medaglia d’Argento al Merito Civile U.O.A. Segreteria Generale, Contratti e Affari Giuridici, pervenute in data 3 e 7 gennaio 2014, accompagnatorie dell’avviso di indagine di mercato, approvata con determinazione n. 956 del 31 dicembre 2013 e finalizzata all’individuazione di Avvocati singoli, associati, soci di società di professionisti, o costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei servizi legali del Comune di Monsummano Terme, quali il supporto giuridico-legale ai vari Uffici dell’Ente in merito alla correttezza degli atti e/o delle procedure da adottare per questioni di particolare rilevanza a tutela dell’Ente ed ai fini della prevenzione del contenzioso e alla gestione del contenzioso: rappresentanza



in giudizio, patrocinio legale, assistenza e difesa in tutte le controversie attive e passive dell'Ente nei giudizi civili, del lavoro, amministrativi, penali e contabili (compresi procedimenti speciali, monitori, di opposizione ecc), di competenza del Giudice Ordinario, Amministrativo e di tutte le altre magistrature speciali. La durata dell'affidamento sarà di anni 2 (due) a decorrere dalla data di esecutività della determinazione di individuazione dell'affidatario del servizio.

I candidati in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale, dovranno inviare la manifestazione di interesse redatta sul modulo predisposto e allegato alla nota, all'Ufficio Protocollo del Comune di Monsummano Terme, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30 gennaio 2014.

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito la nota del Comune di Monsummano Terme (Provincia di Pistoia), dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

#### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Eugenia Barone Adesi, Alessandra Bartoli, Stefano Cristofano, Riccardo Crucianelli, Michele Ferrari, Alessandro Gargia, Marco Iannucci, Antonio Liverani, Danilo Lombardo, Marcello Padovani, Rosanna Panariello, Barbara Persano, Monica Petti, Angela Pomettini, Giuseppe Speciale, Attilio Terzino, Daniele Tramutoli, Alessandro Vecchi, Ylenia Zeqireya,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota pervenuta dall'Ordine degli Avvocati di Avezzano in data 20 dicembre 2013 accompagnatoria della delibera di disapprovazione allo schema di disegno di legge al Governo, recante disposizioni per l'efficienza del Processo Civile, la riduzione dell'arretrato, il riordino della garanzia mobiliare, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del Processo di Esecuzione Forzata che prevede la totale estromissione dell'Avvocatura e si riserva di indire azioni di protesta.

Il Consiglio prende atto e conferma quanto già oggi deliberato sul punto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuto in data 20 dicembre 2013 sui temi "Giustizia, OUA: con il nuovo DDL sul processo civile non avremmo avuto nessuna causa Englaro e nessun processo contro gli abusi delle banche (anatocismo); monito sullo svuota-carceri: intervento non risolutivo, si punta su amnistia, indulto, depenalizzazione e revisione della custodia cautelare; dichiarato lo stato di agitazione e richiesto un incontro urgente con il Ministro Cancellieri con le commissioni parlamentari".

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 20 dicembre 2013, relativa ai nuovi orari di accettazione atti da parte dell'U.N.E.P. per l'anno 2014 per il Distretto della Corte di Appello di Roma.



Il Presidente comunica che agli sportelli per le notifiche sono state aperte tutte le casse e da questo mese di gennaio 2014 anche ulteriori casse riservate solo agli Avvocati, come da comunicazione del Funzionario Dirigente dell'UNEP, Dott. Fabrizio Marcocci, e, inoltre, l'Ufficio sta predisponendo – pur nei limiti di spazio disponibile – nuove casse per le esecuzioni in materia di lavoro e per le vendite dei beni pignorati.

Il Consiglio delibera di inviare agli iscritti un'email esplicativa delle richiamate novità.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 20 dicembre 2013, accompagnatoria delle notizie di alcune agenzie di stampa relative alla disapprovazione dell'Avvocatura al nuovo DDL sul processo civile.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa del Consiglio Nazionale Forense con il quale l'Ente esprime il proprio dissenso al disegno di legge che delega il Governo all'emanazione di disposizioni relative il processo civile approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2013.

Il Consiglio prende atto e aderisce alle contestazioni sollevate dal Consiglio Nazionale Forense.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della (omissis) con la quale offre il proprio supporto per la realizzazione di uno spazio espositivo in occasione del 5° Salone della Giustizia che si terrà al Palazzo dei Congressi di Roma dal 19 al 21 febbraio 2014.

Anche la società (omissis), attraverso la quale nel passato anno l'Ordine ha organizzato il proprio spazio al Salone della Giustizia, ha comunicato che il format del Salone rimarrà sempre lo stesso, visti gli ottimi riscontri avuti finora, ma in una sede meno disagiata della Fiera di Roma e si stanno raccogliendo un certo numero di adesioni per poter organizzare al meglio, con gli standard che li hanno sempre contraddistinti, questa edizione del Salone. Chiede pertanto un riscontro in merito all'interesse dell'Ordine degli Avvocati di Roma a partecipare, unitamente a eventuali suggerimenti e/o proposte.

Il Consiglio riserva ogni decisione sul punto rinviando l'argomento all'adunanza del 23 gennaio 2014, delegando il Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere ad approfondire la questione, individuando anche eventuali sponsor, come è avvenuto per l'anno precedente.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Fabio De Felice, Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Anzio, pervenuta in data 17 dicembre 2013, con la quale comunica che dal 2 gennaio 2014 è stata anticipata la chiusura dello sportello nei giorni di lunedì e giovedì alle ore 11.00 e il ritiro dei numeri "elimina code" alle ore 10.30.

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale i nuovi orari.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 17 dicembre 2013, con la quale chiede di fare propria la sua proposta di chiedere alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la sospensione del termine di pagamento o di deroga dello stesso, permettendo così agli avvocati di poter assolvere il pagamento in un prossimo futuro, anche ratealmente, senza interessi o applicazione di sanzioni, stante il perdurante stato di crisi economica



che si ripercuote negativamente nelle attività degli studi legali moltissimi dei quali versano in serie difficoltà finanziarie.

Il Consigliere Segretario riferisce, altresì, sulla nota dell'Avv. Alberto Bagnoli, Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pervenuta in data 30 dicembre 2013, con la quale – proprio su questa tematica - informa che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 19 dicembre u.s., ha deliberato all'unanimità di non poter accogliere le istanze di rateazione e/o di rinvio del termine per il versamento in autoliquidazione in scadenza lo scorso 31 dicembre. Comunica, inoltre, che il problema dei versamenti in questo periodo di forte crisi economica, sarà oggetto di esame del nuovo Comitato dei delegati nell'ambito di un più ampio programma di interventi a favore dell'Avvocatura.

Il Consiglio prende atto e delibera di trasmettere all'Avv. (omissis) la nota del Presidente Bagnoli e la presente delibera.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Commissione Giustizia pervenuta in data 13 dicembre 2013, con la quale informa che dal 2 dicembre u.s. ha avuto inizio nell'Aula della Camera l'esame della proposta di legge riguardante le modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. La stessa nota informa, inoltre, che è stato approvato in Commissione Giustizia il parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari.

Il Consiglio delega i Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Società (omissis), pervenuta in data 2 gennaio 2014, con la quale chiede di divulgare tra gli iscritti e di affiggere l'avviso di istituzione di un elenco di avvocati specializzati nel settore del recupero crediti a cui rivolgersi in caso di necessità.

Il Consiglio rigetta l'istanza, poiché l'Ordine di Roma non può segnalare nominativi di propri iscritti.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Pasquale Ciccolo, Magistrato Responsabile dell'Ufficio per il controllo e la sicurezza del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, pervenuta in data 24 dicembre 2013, con la quale comunica che venerdì 24 gennaio p.v. avrà luogo la cerimonia dell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione alla presenza del Presidente della Repubblica.

Pertanto, dovendo limitare l'afflusso di pubblico dall'esterno alle persone non interessate alla cerimonia, chiede la collaborazione di tutti gli Enti che operano nel Palazzo.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Commissione Giustizia pervenuta in data 23 dicembre 2013, con la quale informa che è stato approvato il testo base del provvedimento riguardante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonchè delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale".

Il Consiglio delega i Consiglieri Minghelli, Scialla e Stoppani.



– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 27 dicembre 2013, con la quale trasmette il Calendario delle udienze che saranno tenute in Corte di Appello nell'anno 2014.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Carmela Cavallo, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, pervenuta in data 23 dicembre 2013, con la quale trasmette il programma di gestione dei procedimenti civili ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011. Nel programma stesso viene evidenziato, tra gli altri punti, l'insufficienza della disponibilità dei locali, delle dotazioni informatiche e delle altre dotazioni informatiche. Il Presidente Cavallo comunica inoltre che eventuali segnalazioni e/o osservazioni potranno essere depositate presso la Segreteria di Presidenza possibilmente entro la data odierna.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 20 dicembre 2013, accompagnatoria del Progetto per l'anno 2014 ex art. 37 del D. Lgs. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011 in materia di "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie". Il Presidente Pandolfi chiede di formulare eventuali osservazioni e inviarle entro il 20 gennaio 2014.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario e il Consigliere Bolognesi a predisporre una bozza di relazione da trasmettere al Presidente della Corte d'Appello di Roma, dopo l'approvazione da parte del Consiglio, e rinvia alla prossima adunanza.

- Il Consigliere Segretario e il Consigliere Minghelli comunicano un utilizzo improprio del logo del Consiglio da parte di tale Avv. (omissis) che offre, per i parrocchiani della Parrocchia di (omissis), consulenze gratuite utilizzando il nodo forense, nostro nuovo logo, e facendo riferimento all'Ordine dei Cavalieri di Malta. Chiedono di valutare se tale iniziativa sia o meno conforme a deontologia (sia come utilizzo improprio del logo che come tentativo di accaparramento di clientela). Chiedono, altresì, che l'Avv. (omissis), con studio in Roma (omissis) sia convocato per spiegare la sua iniziativa.

Il Consiglio delibera di aprire una pratica disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), delegando l'istruzione al Consigliere Santini.

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta al Consiglio che, alla data del 31 dicembre 2013, secondo la quantificazione fornita dal Funzionario responsabile, l'Ordine vanta i seguenti crediti nei confronti degli iscritti:

Praticanti dal 01/01/2007 al 31/12/2013: euro 651.760,00

Praticanti Abilitati dal 01/01/2007 al 31/12/2013: euro 250.505,00

Avvocati: euro 1.160.590,37

Cassazionisti: euro 502.880,89.

L'Ordine vanta poi i seguenti ulteriori crediti maturati dall'Organismo di Mediazione:  
crediti al 31.12.2012: euro 127.554,86





crediti al 31.12.2013: euro 236.030,07 (all. n. 2).

Il Consigliere Tesoriere Galletti ritiene indispensabile procedere con sollecitudine alla riscossione dei crediti per consentire di mantenere, a beneficio degli iscritti virtuosi, la sostenibile riduzione del costo di iscrizione già praticata lo scorso anno e, dunque, a breve proporrà al Consiglio di dare corso alle delibere già assunte alle adunanze del 14 novembre 2013 e del 5 dicembre 2013 per l'affidamento del procedimento di riscossione dei crediti.

Il Consiglio prende atto, condividendo la necessità di procedere al recupero dei crediti maturati al fine di mantenere la riduzione della quota annuale di iscrizione anche per l'anno in corso.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce in merito all'esigenza di approvare la spesa per il canone annuale di manutenzione degli elettroarchivi proposto dalla ditta (omissis) per un importo di euro (omissis) oltre IVA.

Il Consiglio autorizza la spesa ed invita il Consigliere Segretario a formalizzare per il futuro il rapporto contrattuale.

- Il Consigliere Tesoriere riferisce in merito all'esigenza di approvare la spesa per la manutenzione del quadro elettrico associato all'impianto di riscaldamento dell'Aula Avvocati proposto dalla ditta (omissis) per un importo di euro (omissis) oltre IVA.

Il Consiglio autorizza la spesa ed invita il Consigliere Segretario a formalizzare per il futuro il rapporto contrattuale.

### **Approvazione del verbale n. 48 dell'adunanza del 19 dicembre 2013**

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 48 dell'adunanza del 19 dicembre 2013.

### **Relazione (omissis) sulla struttura amministrativa- contabile dell'Ordine: esame e deliberazioni conseguenti**

- Il Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere rappresentano al Consiglio come la relazione della società di revisione (omissis), incaricata di verificare le criticità della struttura amministrativo-contabile dell'Ordine e di fornire gli opportuni suggerimenti operativi, abbia evidenziato i seguenti principali possibili campi di intervento per superare le maggiori problematiche di seguito individuate:

- **disallineamenti nell'anagrafica iscritti e dei relativi pagamenti delle quote annuali**: proposta di modifiche nella procedura che è attualmente applicata per il recepimento delle nuove iscrizioni/pagamento delle quote annuali, che si concretizzerebbero come segue: a) assegnazione di una risorsa di personale dedicata alla verifica delle informazioni inserite a sistema; b) verifica della situazione pregressa di eventuali inadempimenti al pagamento delle quote di iscrizione come praticante contestualmente al momento del recepimento della documentazione/pagamento delle quote per l'iscrizione come avvocato in modo da far regolarizzare tutta la posizione; c) creazione di un'apposita pagina web inserita nel sito dell'Ordine nella quale i nuovi iscritti possano digitalizzare autonomamente i propri dati in un apposito *form* di iscrizione e stamparlo a studio prima di presentarsi allo sportello ovvero compilarlo e stamparlo direttamente presso l'Ordine (con l'installazione di due o più postazioni con computer e stampante), con conseguente possibilità di controllo da parte



dell'impiegato ed immediata acquisizione di tutti i dati corretti al sistema telematico (il costo di tale lavoro sul portale web potrebbe essere compreso tra 1.000,00 e 2.000,00 euro); d) stabilire come unica modalità di pagamento, oltre a quella presso l'ufficio Cassa, quella attraverso i M.A.V. che, già a monte, includono tutti i dati del soggetto pagante, escludendo il sistema di pagamento con bonifico bancario che attualmente determina lungaggini e difficoltà per associare il nome dell'iscritto con quello del soggetto che ha eseguito il pagamento, laddove non vi sia coincidenza tra i nominativi.

- **gestione del personale (in termini di orari e numero ore lavorative)**: proposta di definire ed implementare (i) una procedura che preveda il monitoraggio delle ore di straordinario caricate a sistema da parte dei responsabili dei singoli dipartimenti attraverso l'utilizzo degli applicativi a disposizione (eBridge) ed (ii) un regolamento volto a definire gli elementi base della gestione delle ore lavorative:

- **incongruenze dal punto di vista delle rilevazioni contabili**: proposta di individuare un'unica figura di riferimento per l'intero processo di rilevazione contabile dell'Ordine, responsabile in termini di tenuta e produzione della documentazione contabile. Ciò potrebbe avvenire alternativamente attraverso le due seguenti ipotesi: a) l'attribuzione della responsabilità dell'intero comparto amministrativo contabile (per l'attività istituzionale e quella di mediazione) ad un unico soggetto; b) la netta separazione dei due comparti che comporterebbe la necessità di assegnare una piena autonomia (in termini di rilevazione contabile e produzione dei prospetti di bilancio) al responsabile amministrativo dell'attività istituzionale ed a quello dell'attività di mediazione. Inoltre, come nel caso dell'attività istituzionale, è necessaria l'individuazione di una risorsa di personale che svolga un'attività di verifica delle rilevazioni (in particolar modo di quelle relative al ciclo attivo) per evitare il ripetersi o il peggioramento di episodi di disallineamento contabile. Sarebbe anche opportuno introdurre come unica modalità di pagamento quella mediante POS (che facilita l'attività amministrativa di allineamento tra il pagamento e la relativa pratica); in alternativa, potrebbe essere introdotto uno specifico controllo da parte del Mediatore incaricato sull'effettivo versamento del contributo previsto al momento dell'avvio della procedura di mediazione;

- **formazione del personale**: è stato suggerito di implementare le conoscenze specifiche delle unità lavorative nel settore amministrativo-contabile con riferimento, in particolar modo, all'utilizzo di alcuni applicativi base (Microsoft Word/ Excel/ Access) attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.

Il Presidente invita tutti i Consiglieri a prendere visione della Relazione della società di revisione, di approfondirne gli aspetti ritenuti utili alla gestione amministrativo-contabile dell'Ordine e a sottoporre al Consiglio le proprie osservazioni e suggerimenti alla prossima adunanza.

Il Consigliere Stoppani si astiene in quanto aveva votato contro l'affidamento all'esterno di tale incarico.

Il Consiglio rinvia la discussione e l'assunzione delle conseguenti deliberazioni alla prossima adunanza, disponendo –tuttavia – da subito:

- che al momento della prima iscrizione degli avvocati, sia preventivamente verificata, a cura dell'ufficio, l'esistenza di eventuali pregressi debiti maturati come praticante, con invito dell'istante alla immediata regolarizzazione;
- che, al momento dell'avvio del procedimento del rilascio del parere di congruità, sia verificata, a cura dell'ufficio, l'esistenza di eventuali debiti pregressi del professionista interessato, invitandolo alla regolarizzazione prima del deposito;



- che, al momento dell'avviso dell'interessato della presentazione nei suoi confronti di un esposto, sia contestualmente comunicata, a cura dell'ufficio, la pendenza di eventuali debiti con invito alla sollecita regolarizzazione, da attestarsi unitamente alle eventuali deduzioni difensive;
- che, per l'attività dell'Organismo di Mediazione, sia fatto onere al mediatore di verificare, prima dell'apertura del procedimento, lo stato dei pagamenti eseguiti dalle parti, invitandole, se del caso, all'eventuale regolarizzazione immediata ovvero rimandando la mediazione ad un momento successivo alla regolarizzazione dei pagamenti.

### **Pratiche disciplinari**

#### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta dei Sigg.ri (omissis) e (omissis), con la quale chiedono l'accesso agli atti del fascicolo n.(omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del 12 novembre 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota protocollata il 16 dicembre 2013 il professionista inviava una missiva comunicando il proprio assenso all'accesso al fascicolo, chiedendo peraltro che venissero convocate le parti

delibera

di delegare al Consigliere Stoppani il compito di convocare le parti.

#### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta del Sig. (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte



esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandata del 6 dicembre 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- considerato che con nota del 19 dicembre 2013, la professionista, rispondendo, ha proposto opposizione alla richiesta di accesso agli atti

delibera

di concedere l'accesso agli atti, come richiesto, non apparendo sufficientemente motivata l'opposizione della professionista, per poter prevalere sulla trasparenza e sul diritto alla conoscenza.

### **Cerimonia per la consegna della pergamena ricordo agli Avvocati che hanno raggiunto i 25 anni di attività professionale: diniego autorizzazione della Procura Generale della Cassazione all'uso degli ambienti comuni del Palazzo di Giustizia per fini non strettamente connessi all'attività istituzionale: delibera conseguenziale**

- Il Consigliere Tesoriere Galletti propone di ridurre il previsto rinfresco per il quale era già stata selezionata l'impresa sulla base del preventivo migliore e prevedere un mero brindisi con i Colleghi all'interno dell'Aula e subito dopo la Cerimonia, come da preventivo per il servizio a girobraccio, pervenuto dalla (omissis) che prevede:

- spumante millesimato "Astoria" per 100 ospiti, servito a girobraccio in flute di plastica; servizio effettuato da 3 camerieri per un importo di euro (omissis) oltre IVA.

Il Consiglio approva la spesa, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva, in previsione dell'imminenza dell'evento.

### **Regolamento gestione corsi di formazione**

- Il Presidente e il Consigliere Tesoriere, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Crediti Formativi, propongono –ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. b) L. 247/2012 e in ossequio alla delibera votata all'adunanza del 19 dicembre 2013– l'adozione del seguente Regolamento volto a disciplinare l'organizzazione e la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento professionale di durata superiore a un singolo evento formativo.

### **Regolamento sulle modalità di accreditamento, svolgimento e frequenza ai corsi di formazione aggiornamento professionale di durata superiore a un incontro**

#### **1. Principi generali.**

I corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dall'Ordine degli Avvocati di Roma con durata superiore ad un singolo incontro sono disciplinati dal vigente regolamento per la formazione permanente, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente specifico regolamento.

#### **2. Responsabile del procedimento e dell'Aula.**

L'accREDITAMENTO di ciascun corso avviene da parte del Consiglio su preventiva istanza del Consigliere responsabile del Progetto corrispondente all'area tematica d'interesse, il quale è garante e responsabile del coordinamento scientifico dell'intero corso e dell'aula durante lo svolgimento di ogni singolo evento formativo.



Il Consigliere responsabile dovrà organizzare l'evento e presenziare per tutta la durata del corso a ciascun singolo evento formativo, presiedendo le attività di registrazione dei presenti in entrata e in uscita e impartendo all'uopo le necessarie indicazioni al personale; in particolare, il Consigliere responsabile, all'inizio di ogni singolo seminario, dovrà rammentare ai presenti le condizioni per la partecipazione al corso.

Il Consigliere responsabile, ove impossibilitato a presenziare, dovrà dare preventiva comunicazione al Consigliere coordinatore del Centro Studi al fine di sostituirlo con altro Consigliere disponibile oppure di delegare formalmente altro componente del Progetto, che si assuma specificamente tutte le responsabilità conseguenti; in caso di mancata preventiva comunicazione gli sarà preclusa l'organizzazione di ulteriori corsi.

Il Consigliere responsabile dovrà tempestivamente segnalare in Consiglio eventuali comportamenti suscettibili di rilievo deontologico da parte dei presenti al corso per l'avvio dei consequenziali procedimenti.

### **3. Modalità di prenotazione.**

Gli interessati dovranno prenotarsi al corso esclusivamente per via telematica nel numero massimo consentito con la delibera di accreditamento da parte del Consiglio. Sarà formata, altresì, una graduatoria (c.d. lista d'attesa).

Non è consentita più di un'assenza agli incontri previsti; è equiparato all'assenza il ritardo all'inizio e l'allontanamento prima del termine di ogni singola lezione. Immediatamente già dalla lezione successiva sarà ammesso a partecipare al corso e convocato a cura dell'ufficio il primo degli iscritti nella c.d. lista d'attesa e così via.

Dopo la seconda assenza in base alle rilevazioni telematiche, senza ulteriori comunicazioni, non sarà più consentito l'accesso alla sala per gli eventi successivi.

Alla luce del sistema telematico di rilevazione delle presenze e dell'impossibilità di avviare tante istruttorie per tutte le ipotesi di possibili fattispecie che in concreto si possono verificare, il sistema delineato è rigido e non sarà possibile prendere in considerazione eccezioni.

Per coloro che dovessero interrompere la partecipazione al corso, le presenze già maturate manterranno valore ai fini dell'attribuzione dei relativi crediti formativi.

### **4. Rilascio di attestati per la frequenza al corso.**

Il rilascio di certificazioni o attestazioni ulteriori rispetto al mero rilevamento automatico per via telematica della presenza è effettuato dal Consigliere responsabile del corso, che provvede di curarne la grafica, ad organizzarne e curarne la consegna, informando preliminarmente i Colleghi che eventuali richieste dei partecipanti sugli attestati vanno rivolte direttamente al Consigliere organizzatore.

La frequenza ai corsi non garantisce in nessun caso la successiva assegnazione di incarichi giudiziari.

### **5. Entrata in vigore e disciplina transitoria.**

Il presente Regolamento entra in vigore in giorno successivo alla sua approvazione e si applica ai corsi iniziati soltanto successivamente, ad eccezione della previsione di cui all'art. 2 nei confronti del Consigliere responsabile.

Il Consiglio approva.

## **Regolamento sulla pubblicità degli avvocati**



– Il Presidente ed il Consigliere Santini, comunicano di avere redatto, su delega del Consiglio, la bozza del Regolamento sulla pubblicità degli avvocati il cui testo è sotto riportato.

## **REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA' DEGLI AVVOCATI**

### **Art. 1**

#### **Principi generali**

La pubblicità, ancorché consentita, deve essere realizzata osservando puntualmente la normativa in vigore ed in particolare le disposizioni del codice deontologico forense e quelle sancite dalla legge 247 del 2012, la quale all'articolo 10 stabilisce che "... è consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare".

L'avvocato nel dare informazioni deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'ordine di appartenenza.

L'avvocato può utilizzare l'uso accademico di professore solo se docente universitario di materie giuridiche. In tal caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.

L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di praticante avvocato, con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.

Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti o di terzi non direttamente od organicamente collegati con lo studio dell'avvocato. Nel caso di consulenti esterni ai cui nominativi venga fatto riferimento è necessario indicare che trattasi di consulente esterno utilizzando espressioni quali "of counsel", consulente esterno o espressioni similari.

La pubblicità deve, comunque, essere conforme ai principi di correttezza e veridicità ed essere effettuata nel pieno e rigoroso rispetto dei principi e delle regole di decoro, dignità, segreto e riservatezza alle quali deve attenersi l'avvocato in ogni sua attività.

E' fatto divieto effettuare forme di pubblicità con slogan evocativi e suggestivi, privi di contenuto informativo professionale. Il rispetto dei requisiti della dignità e del decoro deve essere riferito sia alle modalità che al contenuto della pubblicità.

La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, non equivoca, nè ingannevole o denigratoria.

La pubblicità deve esplicarsi con modalità di diffusione che non si pongano in contrasto con la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, caratteristiche che impongono le limitazioni connesse alla dignità e al decoro delle professioni.

L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:

- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
- l'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato;



- il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.

Può indicare:

- i titoli accademici;
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
- i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente.

## **Art. 2**

### **Forme di pubblicità non consentite**

Non è consentita ed è da ritenersi, per le sue intrinseche caratteristiche, sempre contraria ai doveri dell'avvocato, la pubblicità attraverso:

- a. canali televisivi e radiofonici;
- b. cartelloni pubblicitari;
- c. striscioni pubblicitari;
- d. targhe luminose;
- e. visite a domicilio (salvo che presso la sede sociale f. gli uffici amministrativi del cliente e su richiesta di questi);
- g. articoli o interviste su riviste e quotidiani o mezzi di comunicazione di massa dirette ad esaltare le proprie capacità professionali, in particolare se a pagamento.

Non è consentito pubblicare dati che riguardino terzi, nomi dei clienti, tariffe applicate, percentuale di cause vinte, entità del fatturato, promesse di recupero.

Non sono consentite l'esaltazione delle proprie capacità professionali e la pubblicità comparativa.

## **Art. 3**

### **Informazioni sulla professione tramite brochure e biglietti da visita**

La carta da lettera, i biglietti di visita e le brochure informative possono contenere esclusivamente la denominazione dello studio, l'indirizzo della sede principale e di eventuali sedi secondarie, il logo dello studio, i numeri telefonici e di fax, gli indirizzi di telex e di posta elettronica, i dati fiscali, i dati identificativi del sito costruito sulla rete telematica, i titoli, le onorificenze ed i nominativi dei componenti dello studio.

L'indicazione di settori nei quali opera prevalentemente lo studio è consentita a condizione che corrisponda a verità.

## **Art. 4**

### **Pubblicità a mezzo di elenchi e repertori**



E' consentito l'inserimento del proprio nominativo, del nome dello studio e/o della descrizione dell'attività del professionista o dello studio in annuari professionali e telefonici (anche su Internet) ed in repertori o directory.

Non è consentita l'evidenziazione del proprio nome (grassetto, riquadri e simili) sulle pagine gialle dell'elenco telefonico o in altre pubblicazioni similari che contengano solo nominativi di iscritti; è consentita l'evidenziazione del nome in carattere grassetto sulle pagine bianche dell'elenco telefonico o su pubblicazioni similari al solo fine di agevolare la ricerca del nominativo.

#### **Art. 5**

##### **Pubblicità a mezzo di stampati informativi**

E' consentito predisporre opuscoli o altri stampati informativi da inviare a chi ne faccia richiesta; sugli stampati possono essere indicati i nomi, il logo dello studio, gli indirizzi, i numeri di telefono, di fax e di telex, i dati generali, le indicazioni per raggiungere lo studio, gli indirizzi di posta elettronica, l'indirizzo del sito internet, le date di nascita e di formazione del professionista, l'albo di appartenenza, i dati fiscali, le lingue conosciute, gli articoli ed i libri pubblicati, l'attività didattica svolta, i titoli ed le onorificenze.

E' consentito altresì pubblicare notizie sulla composizione dello studio, sul numero degli addetti, su eventuali studi o professionisti collegati, sugli orari di apertura, sui rami prevalenti di attività.

#### **Art. 6**

##### **Uso della rete web a fini informativi**

L'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente siti web con domini propri, direttamente riconducibili a sè, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione tempestiva al consiglio dell'ordine di appartenenza.

E' consentita la creazione di un sito internet a condizione che la "home page" e le successive siano realizzate con caratteristiche di sobrietà.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

E' consentito inserire nel sito raccolte di dottrina e di giurisprudenza.

È consentito inserire "link" che facilitino l'accesso a siti di riviste giuridiche, raccolte di leggi e giurisprudenza, informazioni utili per l'attività professionale, uffici pubblici e simili.

Nel rispetto delle norme in vigore è consentita la creazione e la gestione di portali giuridici o di siti giuridici on line.

E' consentito l'utilizzo dei social media tramite l'uso di Siti di condivisione della conoscenza, discussioni giuridiche e scambio di pareri tra colleghi e giuristi (newsgroup, blog) e l'uso di siti di comunicazione con i clienti e coi potenziali clienti (c.d. "social advertising").

L'utilizzo di tali strumenti è sottoposto alla disciplina e vigilanza deontologiche, consentendo esclusivamente attività di tipo informativo.

In merito all'utilizzo dei social media i contenuti inseriti non dovranno essere ambigui o fuorvianti e dovrà avvenire nel pieno rispetto del principio di correttezza dell'informazione, nonché dei criteri di trasparenza e veridicità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione, il che comporta non assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa o comparativa.

Se l'avvocato utilizza il network per scopi di comunicazione professionale, sarà tenuto ad informare di tale intendimento in via preventiva il Consiglio dell'Ordine di appartenenza.





Sono consentite, nel rispetto della normativa in vigore, le attività di posizionamento e di indicizzazione sui motori di ricerca e le attività informative volte rendere maggiormente visibile il sito web dell'avvocato o dello studio.

#### **Art. 7**

##### **Informazioni sulla professione tramite siti web gestiti da terzi**

L'avvocato non deve consentire l'inserimento del proprio nominativo in pubblicazioni o stampati in genere, predisposti da terzi, il cui contenuto o le cui modalità di diffusione siano tali da comportare una sostanziale elusione del presente regolamento.

#### **Art. 8**

##### **Rapporti con la stampa e limitazioni imposte dalle disposizioni del codice deontologico**

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione è dovere dell'avvocato ispirare la propria condotta a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste.

Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie – che non siano coperte dal segreto di indagine - agli organi di informazione e di stampa.

Non è consentito enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi, spendere il nome dei clienti, offrire servizi professionali o intrattenere con gli organi di informazione o di stampa atteggiamenti non consoni ai doveri di riservatezza, di decoro e di dignità.

Rubriche di pareri legali su quotidiani o periodici non devono essere strumentali all'accaparramento di clientela o alla pubblicizzazione, fuori dalle regole stabilite, del nominativo degli avvocati che rispondono ai quesiti posti dai lettori.

#### **Art. 9**

##### **Divieto di accaparramento di clientela per mezzo di mediatori**

È vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi ed in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori di affari o comunque in modo non conforme alle regole di decoro e di dignità.

Non è consentito corrispondere a chicchessia un onorario o una provvigione o qualsiasi altro compenso per la presentazione di un cliente.

Non è consentito offrire omaggi o prestazioni a terzi o corrispondere o promettere vantaggi al fine di ottenere difese o incarichi.

#### **Art. 10**

##### **Consulenza on-line**

È consentita l'utilizzazione della rete Internet e del sito web per l'offerta di consulenza nel rispetto dei seguenti obblighi:

- indicazione dei dati anagrafici, partita IVA e Ordine di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico. Nel sito dovrà essere riprodotto il testo del codice deontologico ovvero dovranno essere precisati i modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione dell'Avvocato responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali;



- indicazione dei criteri per la determinazione dei corrispettivi e tempi e modalità per l'invio della risposta.

### **Art. 11**

#### **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento si applica a tutte le attività pubblicitarie poste in essere successivamente alla sua entrata in vigore e a quelle ancora attive a tale data pur se avviate in un periodo precedente.

Il presente Regolamento si applica a tutti gli avvocati (inclusi gli avvocati iscritti ex decreto legislativo 96/2001) e praticanti avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consigliere Stoppani deve ancora una volta astenersi, non essendo stato inviato il testo della bozza di Regolamento in precedenza.

Ribadisce che, per poter approvare un Regolamento, il testo deve essere portato a conoscenza di tutti i Consiglieri alcuni giorni prima dell'inserimento all'ordine del giorno dell'argomento.

Il Consiglio approva.

#### **Pratiche disciplinari**

##### **P.D. n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del 20 dicembre 2013, protocollata in data 30 dicembre 2013, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, con la quale comunica che il Consiglio Nazionale Forense, a parziale modifica della decisione del Consiglio dell'Ordine di Tivoli in data 5 febbraio/14 marzo 2011 ha inflitto all'Avv. (omissis), nato a (omissis), la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consigliere Segretario riferisce, altresì, che in data 12 dicembre 2013 è stato aperto procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e propone che il Consiglio voglia sospendere il predetto procedimento disciplinare, con riserva di riattivazione del procedimento in questione nel caso di reinscrizione da parte dello stesso Avv. (omissis).

Il Consiglio delibera in conformità.

##### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

#### **Il Consiglio**

- vista la nota del Dott. Maurizio Silvestri, Presidente della VII Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 23 dicembre 2013, con la quale comunica che all'Avv. (omissis), nato a Roma il (omissis) è stata applicata la misura degli arresti domiciliari e l'ordinanza interdittiva della professione forense per mesi sei, emessa in data 18 dicembre 2013;

- udita la relazione del Consigliere Avv. Mario Scialla;

delibera

di dare esecuzione a detto provvedimento con decorrenza dal 18 dicembre 2013 al 18 giugno 2014.

- Il Consigliere Minghelli comunica di aver presenziato, in data 9 gennaio 2014 dalle ore 9,00 alle ore 13,30, alle operazioni di perquisizione dello studio legale in Roma, (omissis) dell'Avv. (omissis), nato a (omissis), su richiesta della Direzione Distrettuale Anti Mafia presso la Procura della Repubblica di Roma, P.M. Dott. Alberto Galanti, nell'ambito del Procedimento Penale n.(omissis) R.G.R.N.



La perquisizione e le conseguenti acquisizioni documentali e delle memorie dei computers presenti nello studio, sono state effettuate con la collaborazione del Collega e nei limiti dell'oggetto dell'autorizzazione del Magistrato.

Sebbene la vicenda in cui il Collega risulta coinvolto e nella quale pertanto è indagato, abbia trovato eco giornalistica per l'avvenuto arresto del Collega (omissis) e per il legame della stessa con l'emergenza rifiuti nella Capitale, con la vicenda delle Discariche nel Lazio e per il coinvolgimento di (omissis) e di diversi altri alti Dirigenti Regionali, nei confronti del Collega è stata operata solamente la perquisizione e non è stata mai richiesta emissione di ordinanza di custodia cautelare

L'Avv. (omissis) risulterebbe coinvolto, solo nel reato di cui al capo S), un ipotesi accusatoria ex artt. 110, 323, 479 c.p.; perchè con i suoi consigli legali avrebbe favorito l'emissione, ai sensi dell'art. 191 Dlgs 152/2006, di ordinanze urgenti in deroga alle disposizioni legislative, per avviare il termovalorizzatore di Albano Laziale e consentire alla Società (omissis) di non decadere dall'erogazione degli incentivi pubblici.

La questione, quindi, è molto tecnica, sub iudice e, risalendo i fatti al 2008, in larga parte prossima a prescrizione.

Ciò considerando, questo Consigliere non ritiene debba essere avviata la procedura ex art. 43 Ordinamento Forense, non ricorrendone i presupposti di legge attuali, nella persona dell'Avv. (omissis), dal punto di vista dello strepitus fori e anche da quello del decoro degli iscritti all'Ordine. Questo allo stato attuale.

Il Collega si è attivato fornendo tutto il materiale che gli veniva richiesto, cartaceo e digitale coadiuvando il lavoro delle Forze dell'Ordine.

Si allega il Decreto di Perquisizione personale e sequestro.

Il Consiglio manda all'Ufficio Disciplina per l'apertura di una pratica di disciplina e per richiedere alla Procura della Repubblica di Roma l'acquisizione del CD che contiene l'ordinanza di custodia cautelare.

### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

#### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 53)**

(omissis)

#### **Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 1)**

(omissis)

#### **Cancellazioni dall'Albo a domanda con effetto dal 31.12.2013 (istanze presentate nel 2013) (n. 49)**

(omissis)

#### **Cancellazioni a domanda (istanze presentate nel 2014) (n. 12)**



(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)**

(omissis)

**Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 2 )**

(omissis)

**Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 7)**

(omissis)

**Sospensione ai sensi dell'art. 20 L.247/2012 (n. 1)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 37)**

(omissis)

**Abilitazioni (n. 6)**

(omissis)

**Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 6)**

(omissis)

**Revoche abilitazioni a domanda (n. 1)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 13)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2)**

(omissis)

**Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 3)**

(omissis)

**Certificati di compimento della pratica forense (n. 4)**

(omissis)

**Procedimento per incompatibilità dell'Avv. (omissis)**

**Convocazione per eventuale incompatibilità dell'Avv. (omissis)**

Il Consiglio



- Premesso che l'Avv. (omissis), nato a (omissis), in data (omissis) veniva iscritto nell'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio, elenco speciale (omissis) e che il (omissis) passava da elenco speciale (omissis) ad Albo Ordinario;
- Considerato che il predetto Avv. (omissis) in data (omissis) presentava istanza per essere trasferito nell'elenco speciale (omissis) in quanto (omissis);
- Vista la nota del Comune di (omissis), a firma del Dirigente, Settore Personale –Dott.ssa (omissis)- con la quale si richiede l'iscrizione del “omissis” nell'elenco speciale di questo Consiglio e alla quale si allega comunicazione del Sindaco di (omissis) di affidamento all'Avv. (omissis) del “omissis” in qualità di (omissis) e la domanda del professionista di trasferimento all'elenco speciale (omissis);
- Vista la delibera del Consiglio del 28 ottobre 2010 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma deliberava di rigettare il passaggio richiesto dall'Avv. (omissis), atteso che questo Consiglio risulta territorialmente incompetente;
- Rilevato che non è stato possibile notificare la suddetta delibera all'Avv. (omissis), poiché l'ufficiale giudiziario comunicava che lo stesso risultava trasferito a (omissis);
- Tenuto conto che richiesta la notifica all'UNEP di (omissis), lo stesso restituiva l'atto con notifica inevasa “perché l'indirizzo indicato non risulta dallo stradario del Comune di (omissis)”;
- Rilevato, altresì, che alla data del 30 novembre 2010 a seguito di verifica anagrafica al Comune di (omissis), l'Avv. (omissis) risultava residente in Roma, (omissis) e che alla data del 14 marzo 2011, sempre a seguito di verifica anagrafica presso il Comune di (omissis), lo stesso risultava ancora in (omissis), ma che era in atto procedura di irreperibilità n. (omissis);
- Vista l'ulteriore verifica anagrafica del 24 giugno 2013 dalla quale si evinceva che l'Avv. (omissis) risultava residente in Roma, (omissis) e, quindi, lo stesso veniva convocato, in data 25 giugno 2013 a mezzo lettera raccomandata n. (omissis) presso l'indirizzo di (omissis) e (omissis) –che veniva restituita al mittente con dizione “trasferito”- innanzi al Consigliere Avv. Mauro Mazzoni per il giorno 16 luglio 2013 alle ore 11.30 per essere sentito in merito ad eventuali incompatibilità circa l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati;
- considerato che in data 16 luglio 2013 nonostante avesse ricevuto regolarmente l'invito lo stesso non si presentava alla convocazione suddetta senza un giustificato motivo;
- Considerato, inoltre, che l'Avv. (omissis) in data 5 settembre 2013 si presentava spontaneamente avanti il Consigliere Avv. Mauro Mazzoni dichiarando di essere venuto tardivamente a conoscenza della convocazione per il 16 luglio 2013 per “problemi relativi alla distribuzione postale all'interno dello stabile ove si trova lo studio professionale”. In merito alle questioni riguardanti l'eventuale incompatibilità il professionista dichiarava che non si trattava di lavoro subordinato e che la sentenza della Corte dei Conti -già presente in atti- non si riferiva all'attività svolta per il Comune di (omissis). Si conveniva il termine di giorni trenta per il deposito di documentazione e il professionista comunicava ulteriore nuovo indirizzo per comunicazione;
- Ritenuto che, in data 3 ottobre 2013, l'Avv. (omissis) depositava nota, con allegata dichiarazione del Comune di (omissis) e parere pro-veritate del Prof. Avv. (omissis);
- Sentito il Consigliere Relatore Avv. Mauro Mazzoni;

invita

l'Avv. (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour, **il giorno (omissis)** per essere sentito in merito, onerando il medesimo del



deposito dieci giorni prima di tutti i provvedimenti giudiziari assunti nei suoi confronti ivi compresi quelli non ancora passati in giudicato.

**Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 54) esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 3 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Nazionale Avvocati Italiani – Sezione di Roma, del convegno gratuito, “Il contratto collettivo degli studi legali”, che si svolgerà il 29 gennaio 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.

- In data 7 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della famiglia e dei minori, del convegno gratuito, “La deontologia dell'avvocato familiarista”, che si è svolto l'8 gennaio 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.

- In data 9 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.C.F. Associazione Curatori Fallimentari e Giuristi d'Impresa, del convegno gratuito, “Problemi del 'nuovo' concordato preventivo”, che si svolgerà il 31 gennaio 2014, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 24 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.L.P.E.F. – Associazione Liberi Professionisti per la Formazione, del convegno gratuito, “La mediazione familiare come risorsa per la crescita e il bene dei figli”, che si svolgerà il 25 gennaio 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.



- In data 9 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Avvocatura Italiana, del convegno gratuito, "Legge Pinto. Attualità legislativa", che si svolgerà il 23 gennaio 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 8 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Penale di Roma – Associazione Forense Emilio Conte, del convegno gratuito, "Femminicidio: necessità giuridica o emergenza sociale?", che si svolgerà il 16 gennaio 2014, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 20 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della famiglia e dei minori, del convegno gratuito, "Equiparazione figli legittimi e figli naturali e decreto legislativo di attuazione", che si è svolto l'8 gennaio 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 24 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'IFA Società per lo studio dei problemi fiscali – Sezione italiana della International Fiscal Association, del seminario gratuito, "Incontri di diritto tributario internazionale 2014", che si svolgerà il 20 gennaio, il 17 marzo, il 19 maggio, il 14 luglio, il 20 ottobre ed il 15 dicembre 2014, della durata complessiva di 12 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per ogni singola giornata del seminario suindicato.

- In data 8 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Movimento Forense, del convegno gratuito, "Dal delitto d'onore alla L. 119 del 15.10.2013", che si svolgerà il 14 gennaio 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.



- In data 7 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura didattica territoriale del distretto della Corte di Appello di Roma – Ufficio per la formazione decentrata, del convegno gratuito, “Il processo civile telematico: le comunicazioni e notificazioni telematiche nel nuovo assetto normativo”, che si svolgerà il 16 gennaio 2014, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 7 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’U.F.T.D.U. - Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani e del C.I.M.E. – Comitato Italiano Movimento Europeo, del convegno gratuito, “Nuovo mosaico europeo dei diritti umani”, che si svolgerà il 17 gennaio 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 9 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’U.F.T.D.U. - Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, del convegno gratuito, “Allontanamento dei minori: profili nazionali e internazionali”, che si svolgerà il 17 febbraio 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 8 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza, del convegno gratuito, “Il diritto dei cosmetici. Regolazione, responsabilità, bio-etica”, che si svolgerà il 28 gennaio 2014, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 8 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CamMino – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Sede di Roma, del seminario, “Famiglie e minori: i procedimenti e la tutela dei diritti. Cosa è cambiato, cosa non puoi non sapere dopo la riforma sulla filiazione”, che si svolgerà dal 31 gennaio al 14 marzo 2014, della durata complessiva di 28 ore.

Il Consiglio  
(omissis)





delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 20 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consorzio Uniforma, del seminario, “I trust in Italia: profili teorico-applicativi di base”, che si svolgerà il 13, 14 e 15 marzo 2014, della durata complessiva di 24 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 20 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare S.a.s., del “Corso intensivo per esperti in adolescenza e social network. I rischi della rete: ragazzi in trappola. Cyberbullismo, omofobia, sexing. Come proteggere i minori da internet (cybercrime, cyberstalking, pedopornografia)”, che si svolgerà il 18 e 19 gennaio 2014, della durata complessiva di 13 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 20 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare S.a.s., del “Master in scienze criminologiche, intelligence dell’investigazione e pedagogia forense”, che si svolgerà da gennaio a settembre 2014, della durata complessiva di 200 ore in presenza.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero master.

- In data 8 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l., del seminario, “Redazione e adeguamento dei piani triennali anticorruzione e del piano della trasparenza”, che si svolgerà il 21 e 22 gennaio 2014, della durata complessiva di 11 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 30 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LUCBENIC S.r.l., del “Corso invernale per la preparazione al concorso notarile”, che si svolgerà a partire dal gennaio 2014, composto di tre moduli, della durata complessiva di 38 ore. Le lezioni non saranno trasmesse in videoconferenza.

Il Consiglio



(omissis)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l'intero corso.

- In data 2 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza Università di Roma, del "Corso multidisciplinare di formazione su rifugiati e migranti", che si svolgerà dal 10 dicembre 2013 al 27 giugno 2014, della durata complessiva di 32 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l'intero corso.

- In data 9 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' – Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, del "Master di II livello in 'Diritto Commerciale Internazionale'", che si svolgerà dal 17 gennaio al 25 ottobre 2014, della durata complessiva di 388 ore dedicate all'attività di didattica frontale e 150 ore destinate alla prova finale.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l'intero master.

- In data 9 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, del seminario, "Diritto della Crisi dell'Impresa e del Consumatore", che si svolgerà dal 31 gennaio al 1 marzo 2014, della durata complessiva di 60 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l'intero corso.

#### **Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione**

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

#### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 151) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 49) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

#### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Minghelli, delegato con il Consigliere Segretario Di Tosto, nell'ambito del Progetto Negazionismo, presenta, come da nota del Consiglio Nazionale Forense su iniziativa dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, i dati sull'Avvocatura che negli anni del Fascismo si oppose alle Leggi Razziali.



Riferisce che, visto il breve tempo disponibile, è stato possibile raccogliere solamente questi dati ma, laddove l'iniziativa dovesse protrarsi, sarà possibile, consultando l'Archivio Nazionale, l'Archivio di Stato di Roma e l'Archivio del Sindacato degli Avvocati di Roma, ottenere maggiori dati.

Il Consigliere Minghelli informa il Consiglio che la presente comunicazione fa seguito alla delibera del 14 novembre u.s. in cui si faceva riferimento ad una lettera dell'8 novembre u.s. da parte dell'Avv. Sergio Paparo, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, accolta dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Prof. Guido Alpa e dal Vice-Presidente della Scuola Superiore dell'Avvocatura, Avv. Alarico Mariani Marini, che invitava a collaborare in tal senso.

Del lavoro svolto vanno ringraziati i Componenti del Progetto Negazionismo, in primis il delegato dello stesso Consigliere Minghelli, Avv. Lillo Moscato, e tutti gli altri Colleghi che hanno voluto e potuto dare un contributo di alta professionalità e spessore alle ricerche, cioè gli Avv.ti Simona Sabatini, Gabriella Franzone, Barbara Antuoni, Giulia Cammilletti e Emanuele Coglitore, chiedendo che gli stessi siano invitati a relazionare ufficialmente del loro lavoro dinanzi al Consiglio dell'Ordine, anche al fine di una seguente e più completa utilizzazione e disamina dei dati raccolti per una successiva eventuale pubblicazione.

Il Consigliere Minghelli chiede, infine, che con nota del Presidente, sia inviato il lavoro all'Ordine degli Avvocati di Firenze, comunicando allo stesso che "Per la giornata della Memoria per il LXX anniversario delle Fosse Ardeatine", l'Ordine di Roma, con il Progetto Negazionismo e quello della Cultura e Spettacolo, nonché l'U.C.E.I. e la Comunità Ebraica Romana, organizzerà due eventi: lo spazio visivo con il film "Train de Vie" il 23 marzo, presso la Sala della Musica, e il 24 marzo 2014, presso l'Aula Avvocati, un convegno su "I punti fermi dei Giudicati nei Processi ai vertici del Nazifascismo in Italia e nel Mondo, Le Fosse Ardeatine e le altre stragi", con la partecipazione del Dott. De Paolis, Procuratore Capo della Procura Militare di Roma. A tal riguardo si chiede autorizzazione e disponibilità della Sala, affinché tali eventi, dall'alto profilo culturale, concordati e coordinati con altri eventi di Ordini nazionali diano il segno della presenza dell'Avvocatura Romana in questa materia, già evidenziatosi con l'invito del rappresentante del Progetto Negazionismo di Roma alla presentazione del progetto di legge Antinegazionista.

Il Consiglio approva e dichiara la delibera immediatamente esecutiva nella parte riguardante la trasmissione dell'elaborato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

- Il Consigliere Minghelli, inoltre, nell'ambito del Progetto Negazionismo riferisce sulla comunicazione dell'Avv. Gabriella Franzone, Componente del Progetto con la quale informa il Consiglio che il prossimo 14 gennaio, alle ore 10,00, sarà collocata una "pietra di inciampo" in Roma, Via Marianna Dionigi n. 17, avanti a quello che fu lo studio dell'Avv. Dante Calò, Avvocato di origine ebraica che fino alla sua cattura su delazione e deportazione a Birkenau nel gennaio 1944, nella Roma occupata, fece attività clandestina di supporto ai suoi correligionari e altre persone in difficoltà.

Il Consigliere Minghelli chiede di poter partecipare all'evento in rappresentanza dell'Ordine, prendendo contatto con l'Organizzazione, nonché ad intervenire, eventualmente, nel corso della Cerimonia, in rappresentanza della Presidenza dell'Ordine Forense romano. Chiede, altresì, lo stanziamento di una somma minima per deporre una corona, in onore e memoria dell'illustre Collega, a nome dell'Ordine.



Il Consiglio approva e delega il Consigliere Segretario e i Consiglieri Cassiani, Scialla e Minghelli ad organizzare la partecipazione alla Cerimonia, in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Si astiene il Consigliere Stoppani.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del progetto "Visite Guidate" presenta le proposte dell'Archeologa Isabella La Costa per il mese di gennaio 2014, chiedendo l'autorizzazione alla pubblicazione tra le news e all'invio di mail.

Il Consiglio autorizza, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Minghelli riferisce che nel fascicolo disciplinare n. (omissis), è stato allegato all'esposto pervenuto in data 8 giugno 2011, per errore materiale, una segnalazione dell'Arch. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) (che non è iscritto nell'Albo degli Avvocati di Roma e non risulta iscritto nel sito della Cassa Nazionale Forense) e dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio, ne prende atto, scorpora le pagine dal n. (omissis) e dispone di aprire una pratica disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Crediti formativi, rappresenta che il Centro Studi risulta attualmente composto come da prospetto allegato che tiene conto anche delle presenze dei singoli componenti nel corso del biennio trascorso.

Il Consiglio prende atto con delibera immediatamente esecutiva per consentire all'Ufficio l'aggiornamento anche sul sito istituzionale.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Crediti formativi, rappresenta che è pervenuta all'Ordine, in data 23 dicembre 2013, l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell'adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto dei Consumatori".

Il Consigliere Tesoriere Galletti esprime il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Stoppani comunica che il giorno 27 gennaio 2014 dalle ore 12.00 alle ore 15.00, terrà in Aula Avvocati un convegno dal titolo "Il mobbing nella Pubblica Amministrazione", con l'attribuzione di 3 crediti formativi, di cui due deontologici. Parteciperanno la Consigliera Alessandra Ramadori, la D.ssa Tiziana Di Carlo e le Colleghe Anna Maria Buzzetti e Caterina Flick.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il Progetto Condominio ha organizzato il convegno dal titolo: "Il condominio: la riforma della riforma e la rappresentanza in assemblea", che si terrà presso la Sala Unità d'Italia della Corte di Appello Civile di Roma, il 15 gennaio 2014 dalle ore 13,00 alle ore



15,00. Saranno Relatori gli Avvocati Alessandro Villa e Giulio Aleandri e sarà Moderatore l'Avv. Marco Saraz.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

**Pratiche disciplinari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di (n. 12) proposte di archiviazioni.

**Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 34) pareri su note di onorari  
(omissis)